

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024
479/2024/S/COM

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/CE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1788);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante "Misure urgenti in materia di energia" convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10) recante le "Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati" e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com di “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema informativo integrato” (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com), recante “Approvazione del Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- il Regolamento del SII *pro tempore* vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l’allegato C recante “Regole e misure di sicurezza”);
- le “Specifiche tecniche del Portale web” del SII del 4 dicembre 2013;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 17 aprile 2024, DSAI/14/2024/com (di seguito: determinazione DSAI/14/2024/com);

FATTO:

1. Con nota 25 ottobre 2023 (acquisita con prot. Autorità 66961), successivamente integrata con nota 21 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21089), Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito anche Gestore del SII o AU) ha segnalato all’Autorità la potenziale violazione del Regolamento del SII da parte di alcuni Utenti, tra i quali CIP Lombardia S.r.l. (di seguito, Cip Lombardia o società), che risultavano avere divulgato le proprie credenziali di accesso al SII a persone fisiche diverse dall’utente finale cui erano intestate in via esclusiva e/o averle utilizzate tramite c.d. BOTNET.
2. Segnatamente, in data 27 settembre 2023 AU disabilitava un’utenza di Cip Lombardia a causa del rilevamento di un’attività sospetta: da molteplici indirizzi IP (Internet Protocol), utilizzando la medesima UserID assegnata ad un utente finale (persona fisica) erano stati effettuati accessi al SII automatici, continuativi, robotici e permanenti (pari a circa 36.000), non compatibili con l’attività umana. Nella stessa data, nel corso dell’interlocuzione con l’Help Desk di AU in seguito al blocco dell’utenza, il titolare delle credenziali confermava che queste venivano usate da parte di altri soggetti da lui stesso autorizzati e contestualmente informava che era in corso l’“*autorizzazione delle utenze per AtoA*” (*Application to Application*) ovvero per l’uso di strumenti di comunicazione evoluta.
3. Dagli approfondimenti svolti dal Gestore del SII in esito alla interlocuzione con Cip Lombardia, veniva altresì rilevato l’utilizzo della predetta UserID, personale e relativa a persona fisica, tramite BOTNET; al contempo, alla data del 22 febbraio 2024, non risultavano ulteriori condotte anomale (nota AU prot. 21089 del 21 marzo 2024).

4. Pertanto, in esito all'esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/14/2024/com l'Autorità ha avviato nei confronti di CIP Lombardia un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l'accertamento della violazione di alcune disposizioni in materia di funzionamento del SII.
5. In particolare, con la determinazione di avvio del presente procedimento è stata contestata alla società la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento, dal momento che le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un Utente finale (persona fisica) di CIP Lombardia erano state illegittimamente divulgate e utilizzate da altre persone fisiche nonché tramite BOTNET.
6. Il 19 aprile 2024 la società ha presentato istanza di accesso ai documenti (acquisita con prot. Autorità 28664), accolta dal Responsabile del procedimento in data 13 maggio 2024 (prot. Autorità 33833), previa comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A ad Acquirente Unico S.p.A. (con prot. Autorità 29650 del 23 aprile 2024).
7. In data 14 giugno 2024 la società ha trasmesso una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 42894 del 18 giugno 2024).
8. In data 8 agosto 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 57663).
9. Con nota del 20 settembre 2024 (prot. 66864) la società ha replicato alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Il Sistema informativo integrato (di seguito: SII) è stato istituito presso AU con l'articolo 1-bis, primo comma, del decreto-legge 105/10 per sostenere la competitività e la funzionalità delle imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, ed all'Autorità è stato affidato il compito di emanare i criteri generali per il suo funzionamento. Il SII, basato su una "*banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali*", costituisce un'infrastruttura giuridica essenziale poiché è la sede esclusiva, che progressivamente sostituisce tutti i precedenti sistemi informatici, ove i diversi operatori dei mercati energetici interagiscono, secondo la regolazione dell'Autorità, per lo svolgimento delle attività della filiera del settore dell'energia e, in particolare, allo scopo di dare esecuzione ai rapporti contrattuali con i clienti finali. La disciplina che definisce i processi, ossia le prestazioni rese attraverso il SII, nonché quella che stabilisce le modalità di funzionamento del SII stesso e che concerne in particolare le modalità di interazione tra il Gestore del SII e i suoi utenti, sono pertanto fondamentali per garantire uno svolgimento dei servizi regolati continuativo, trasparente e sicuro.
11. In attuazione del predetto articolo 1-bis, l'Autorità con la deliberazione ARG/com 201/10 ha dettato le prime direttive per lo sviluppo del SII e, segnatamente con

l'Allegato A alla citata deliberazione, recante “*Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII*”, ha stabilito che:

- sulla base dei criteri generali ivi indicati, il Gestore del SII, ovvero AU, predispone un Regolamento che disciplini il funzionamento del SII, inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema; detto Regolamento deve essere approvato dall’Autorità (articolo 2 commi 6 e 8);
 - AU garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo e a tal fine si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati (articolo 5 comma 1);
 - “*ciascun Utente è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e nella attuazione delle politiche di sicurezza del proprio sistema informativo, fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di cui al comma 2.6 e in particolare i requisiti minimi di sicurezza previsti*” (articolo 6 comma 1, lettera d).
12. Conformemente alle predette disposizioni, AU ha predisposto il Regolamento del SII e i relativi allegati, che sono stati approvati dall’Autorità con deliberazione 79/2012/R/com e con deliberazione 455/2020/R/com, e sono pubblicati sul sito internet di AU. Quest’ultimo, poi, in attuazione dell’articolo 14 comma 1 punto 2) del citato Regolamento, ha adottato – tra l’altro – le “*Specifiche tecniche del Portale web*” del SII ovvero dell’interfaccia standardizzata per l’interazione sicura, certificata e controllata, tra gli utenti finali e l’infrastruttura centrale del SII. Ai sensi dell’articolo 1 del predetto Regolamento:
- “*Utente*” è il “*soggetto giuridico che partecipa al SII*”, come ad esempio le società di vendita e le imprese di distribuzione;
 - “*Utente finale*” è “*la persona fisica autorizzata dall’Utente ad operare con il SII*”;
 - gli “*Strumenti di Comunicazione Evoluta*” (di seguito anche applicazioni o sistemi) sono le componenti standardizzate, previste nel modello tecnologico del SII, per l’interazione tra il sistema informatico dell’Utente e l’infrastruttura centrale.
13. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, gli Utenti, in quanto operatori che svolgono attività soggette a regolazione, devono – tra gli altri – assicurare “*il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio secondo quanto indicato (...) nell’allegato C (...) del Regolamento*” (articolo 6, comma 1, lettera c, e articolo 15, comma 3), il quale allegato C a sua volta ribadisce che gli Utenti “*sono responsabili (...) del corretto utilizzo del portale web*” e “*sono direttamente responsabili anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a terzi*” (sezioni 1 e 2.1 dell’allegato C). In particolare, ciascun Utente al momento dell’accreditamento presso il SII (articolo 9 comma 1 del Regolamento del SII e paragrafo 5 delle “*Specifiche tecniche del Portale web*”) deve indicare:
- il Responsabile del SII, cioè la persona fisica che rappresenta l’Utente nei confronti del SII;

- il Referente tecnico, cioè la persona fisica a cui è assegnato il compito di sovrintendere alla realizzazione ed al funzionamento delle componenti tecniche necessarie alla corretta gestione dei processi;
 - il Responsabile della sicurezza, cioè la persona fisica a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza e che “*Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e dei certificati necessari all’interazione con il SIP*”.
14. Inoltre, per ciascun Processo (cioè servizio o prestazione) del SII (come switching, voltura, pre-check, consultazione puntuale o massiva), il Regolamento del SII e le Specifiche tecniche del Portale web prevedono che: il Responsabile del SII nomina il referente del Processo, il quale a sua volta nomina e coordina le persone fisiche che per conto dell’Utente sono autorizzate a svolgere le attività operative sul SII (operatori di Processo), definendo anche il profilo di abilitazione da associare a ciascuna di esse (articolo 11, comma 3 del Regolamento del SII e paragrafi 5 e 7.2 delle Specifiche tecniche). Tutte le modifiche alle predette informazioni, inclusa la revoca dell’abilitazione alle persone fisiche indicate, devono essere tempestivamente comunicate dall’Utente al Gestore del SII (articolo 11, comma 4 del Regolamento del SII e paragrafi 7.2.1 e 7.2.3 delle Specifiche tecniche). Sulla base dei nominativi comunicati dal Referente del Processo, il Gestore del SII gestisce le autorizzazioni, individuando per ciascuno di essi le modalità di accesso personali corrispondenti al ruolo e al profilo di accesso indicato (quali ad esempio accesso in sola lettura, lettura e scrittura, annullamento) (articolo 11, comma 6 del Regolamento del SII).
15. Ciascun Utente può operare con il SII anche mediante gli strumenti di comunicazione evoluta previsti dal modello tecnologico di cui all’Allegato A al Regolamento (articoli 8, comma 2, e 10 del Regolamento del SII), cioè la Porta di Comunicazione e il servizio di Cloud Storage (sezione 3 dell’allegato A), e in questo caso deve effettuare le procedure di qualificazione di cui al successivo articolo 14, finalizzate a verificare, tra l’altro, il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio di cui al medesimo articolo.
16. Ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del Regolamento del SII, al fine della corretta ed efficace realizzazione del SII e del successivo funzionamento, il Gestore del SII definisce regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida che l’Utente ha l’obbligo di rispettare; segnatamente:
- “*le regole tecniche per l’accreditamento al SII, contenenti almeno le regole e le misure di sicurezza*” di cui all’allegato C al Regolamento del SII (il cui rispetto è richiamato anche dal successivo articolo 15 comma 3) (punto 1);
 - “*le specifiche tecniche e di sicurezza (...) necessarie all’utilizzo del Portale WEB del SIP*” (punto 2);
 - “*le specifiche tecniche e di sicurezza (...) necessarie all’utilizzo degli strumenti di comunicazione evoluta, comprese le procedure di qualificazione*” (punto 3).
17. La sezione 2.2 dell’Allegato C prevede, tra gli obiettivi di sicurezza del SII, che ogni accesso ai dati contenuti nel SII debba essere tracciabile e univocamente

riferibile alle entità *autorizzate*, siano esse utenti finali (cioè persone fisiche) o strumenti di comunicazione evoluta secondo le definizioni di cui al citato articolo 1 del Regolamento del SII. Per tale ragione, l'erogazione e la fruizione di un servizio applicativo del SII richiede che siano *preliminarmente* effettuate operazioni di *identificazione* univoca delle entità (basate su UserID per gli utenti finali e su URI, *Uniform Resource Identifier*, per i sistemi) e di *autenticazione* delle medesime mediante meccanismi anch'essi individuali (Password e/o meccanismi di autenticazione forte, cioè il certificato digitale su dispositivo elettronico fisico, ad esempio Smartcard, o virtuale, ad esempio il Token virtuale, ed il PIN, per gli utenti finali e certificati digitali "*emessi dalla Autorità di Certificazione (CA) della Infrastruttura a Chiave Pubblica (PKI) del SII o da un Certificatore accreditato secondo la normativa vigente*" per gli strumenti di comunicazione evoluta) (sezione 2.4 e sezioni 3 e 4 dell'allegato C nonché paragrafo 9 delle Specifiche tecniche). Gli Utenti possono disporre di uno o più *account* di accesso (sezione 4 dell'allegato C), ma in ogni caso "*Le credenziali associate agli utenti finali sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse*" (sezione 2.4.2 dell'allegato C al Regolamento del SII e paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale web).

Argomentazioni difensive di Cip Lombardia

18. Con la memoria del 18 giugno 2024 la società ha ammesso che le credenziali personali intestate ad una specifica persona fisica rilasciate dal Gestore del SII erano state condivise con *altri* soggetti, ma ciò nondimeno ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione commisurata al minimo edittale, sulla base delle seguenti argomentazioni.
19. Anzitutto, CIP Lombardia contesta che la società da essa incaricata abbia effettuato accessi al SII da 12 indirizzi IP con la stessa Used ID per un numero di accessi pari a 36.000 e pertanto i fatti oggetto di contestazione sarebbero privi di prova.
20. In secondo luogo, la società invoca l'esimente della buona fede e dell'errore inconsapevole fondato sulla presunzione della liceità della propria condotta.
21. La società deduce, poi, che le condotte illecite avrebbero avuto una durata risibile pari a un giorno e che la pronta cessazione delle medesime (interruzione del rapporto con la società terza e richiesta credenziali per ulteriori utenti persone fisiche) avrebbe scongiurato conseguenze dannose, affermando altresì l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile a seguito della sua condotta.
22. Infine, la società evidenzia che la maggior parte del proprio fatturato deriverebbe dalla vendita di prodotti petroliferi e solo una parte, che la società quantifica in una somma pari a € 84.423.679,00, deriverebbe dalla vendita di energia elettrica e gas naturale. Pertanto, secondo la società il fatturato da prendere in considerazione dovrebbe essere circoscritto al fatturato effettivamente conseguito da CIP LOMBARDIA con la sola attività di vendita di energia elettrica e gas naturale.

23. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie del 20 settembre 2024 (prot. 66864) la società, oltre a richiamare la precedente memoria: i) nega di aver *sistematicamente* dato in uso le credenziali personali di accesso al SII ad una società terza e ad altre persone fisiche diverse dall'intestatario, evidenziando che tale cessione si è verificata nel solo periodo oggetto di contestazione, per motivi contingenti e urgenti, e che le credenziali sono state cedute a persone conosciute da CIP e sotto il controllo della società stessa; ii) insiste per il riconoscimento della propria buona fede che si desumerebbe dalla stessa "candida ammissione" di aver ceduto dette credenziali (circostanza dalla quale dovrebbe altresì desumersi una personalità dell'agente collaborativa e non incline alla violazione della regolazione, come sarebbe altresì confermato dal fatto di aver la società prontamente regolarizzato la propria condotta e di non essere stata mai in passato destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità); iii) insiste altresì perché venga valorizzata in sede di quantificazione dell'eventuale sanzione la circostanza che la condotta non avrebbe causato alcun concreto pregiudizio né messo a repentaglio il funzionamento dei mercati o i dati di terzi; iv) ribadisce le difese già svolte in fase istruttoria con riferimento al fatturato rilevante.

Le valutazioni delle argomentazioni difensive di Cip Lombardia

24. La società ha ammesso che le credenziali personali intestate ad una specifica persona fisica rilasciate dal SII erano state condivise con *altri* soggetti. Ciò è in palese contrasto con il Regolamento del SII che, come sopra esposto, stabilisce chiaramente che le credenziali degli utenti finali, cioè delle persone fisiche, possono essere utilizzate esclusivamente dal titolare, in quanto "sono strettamente personali", e il titolare non può autorizzarne l'utilizzo da parte di altri (neppure interni all'azienda), in quanto "non possono essere cedute a terzi" (sezione 2.4.2 dell'allegato C al Regolamento del SII e paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale web). A tanto si aggiunge che la società ha altresì dichiarato di avere ceduto le medesime credenziali intestate ad una persona fisica ad una società di consulenza informatica incaricata di operare sul SII (Download SII Cloud, al Servizio di download e archiviazione dei dati dai portali SII Cloud etc.) per conto di CIP Lombardia. Il chiaro ed inequivoco tenore letterale delle citate disposizioni, tuttavia, pone un generale ed assoluto divieto di cessione delle credenziali in questione a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. L'impiego tramite BOTNET delle credenziali relative a persona fisica oggetto del blocco di AU risulta provato dalle rilevazioni informatiche operate da AU di cui alla Relazione del 21 marzo 2024 (prot. Autorità 21089), come contestato nella determinazione di avvio del presente procedimento. Al riguardo, si rileva che gli Utenti del SII, e nel caso di specie Cip Lombardia, sono direttamente responsabili anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a un terzo (sezioni 1 e 2.1 dell'allegato C al Regolamento del SII). La società ha dichiarato di aver interrotto la collaborazione con tale società di consulenza informatica, in ragione del blocco dell'Utenza da parte di AU.

25. Del tutto irrilevante risulta il riferimento alla mancata indicazione degli indirizzi IP dai quali provenivano gli accessi al SII. In disparte la circostanza che gli accessi in questione sono stati registrati da AU, in quanto, al pari di qualsiasi altro accesso al SII, sono tracciati ed univocamente riferibili agli Utenti autorizzati, l'argomentazione si riferisce alle modalità di controllo/monitoraggio del rispetto delle misure di sicurezza del SII, predisposte e gestite da AU ai sensi di quanto previsto dal Regolamento SII. Dette modalità si articolano, infatti, secondo le migliori pratiche, in una serie di "indicatori di controllo", quali gli indirizzi IP e il numero degli accessi, che nel caso di specie si sono mostrate evidentemente efficaci. In considerazione degli elementi acquisiti al procedimento – e, in particolare, delle rilevazioni di AU, come confermate dalle ammissioni della società circa (i) la presenza di altri utenti autorizzati dal titolare delle credenziali ad accedere al SII (mail 28 settembre 2023), (ii) il fatto che "l'accesso è stato effettuato con le medesime credenziali su macchine diverse (e dunque con diversi indirizzi IP)" (mail 29 settembre 2023), (iii) il fatto che lo UserId associato a CIP Lombardia è stato ceduto alla società informatica della quale la società si avvale (memoria istruttoria, punto 4) – la cessione a terzi delle credenziali e l'utilizzazione delle stesse attraverso BOTNET risultano accertate, indipendentemente dal numero esatto di indirizzi IP dai quali provenivano gli accessi in questione
26. In senso contrario non vale il richiamo alla buona fede. Come osservato dal Responsabile del procedimento, infatti, l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste. Nella fattispecie, infatti, la disposizione di cui si contesta la violazione è chiara e intellegibile: le credenziali sono strettamente personali, sono attribuite ad uno specifico soggetto all'esito di un procedimento di autorizzazione ed è di tutta evidenza che possono essere usate esclusivamente da quella sola persona fisica a cui sono intestate. La sezione 2.4.2 dell'allegato C al Regolamento del SII, così come il paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale web, prevede infatti espressamente che *"Le credenziali associate agli utenti finali sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse"*.
27. Pertanto, era fuor di dubbio e chiaramente imposto a CIP Lombardia il divieto di condividere le credenziali con società terze incaricate di operare per proprio conto sul SII o comunque con altre persone fisiche, risultando del tutto indifferente, agli scopi di sicurezza perseguiti dalle disposizioni violate, che si tratti di soggetti dipendenti o meno dell'azienda ovvero accuratamente selezionati dall'esterno (in questo senso, è del tutto inconferente l'asserita serietà, confidenzialità e competenza della società alla quale sono state cedute dette credenziali). Quanto all'utilizzo delle credenziali tramite BOTNET, è sufficiente osservare che strumenti di comunicazione evoluta possono essere ammessi ad interagire con il SII, ma solo previo espletamento di specifica procedura prevista dal Regolamento del SII medesimo, che puntualmente prescrive e vaglia i requisiti di sicurezza posseduti e certificati e, solo in caso di esito positivo, consente il rilascio delle chiavi di accesso al SII univocamente associate a

quello specifico applicativo (cfr. spec. Sezione 2.2 e 2.4 e sezioni 3 e 4 dell'allegato C al Regolamento del SII nonché paragrafo 9 delle Specifiche tecniche). Gli applicativi informatici, invece, non possono in nessun caso accedere al SII attraverso il portale web usando credenziali assegnate ad una persona fisica e dunque strettamente personali, come si è detto sopra.

28. Altresì priva di fondamento risulta l'argomentazione relativa all'asserita "durata risibile pari a un giorno" della condotta contestata e alla pronta cessazione della stessa (ossia alla interruzione del rapporto con la società terza e alla richiesta credenziali per ulteriori utenti persone fisiche), circostanze che avrebbero scongiurato conseguenze dannose. L'argomento è privo di pregio in quanto, da un lato, la cessione delle credenziali ha carattere istantaneo (consumandosi nel momento in cui viene violato il divieto di condivisione) e, dall'altro, nel caso in specie, l'utilizzo delle credenziali attraverso BOTNET, alla luce degli elementi acquisiti al procedimento (cfr. punto 25), non risulta limitato alla sola giornata del 27 settembre 2023.
29. In definitiva, le circostanze dedotte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento, integrata dalla illegittima divulgazione delle credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un Utente finale (persona fisica) e dalla utilizzazione delle stesse tramite BOTNET.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell'agente;
 - d. condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

31. L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
32. Sotto il criterio della *gravità della violazione*, la cessione delle credenziali e l'utilizzazione delle stesse tramite BOTNET sono illeciti di pericolo e si pongono in contrasto con le primarie regole di funzionamento del SII, poste a tutela dell'integrità dello stesso ovvero dei dati gestiti da un sistema informativo essenziale per il buon funzionamento dei mercati energetici, ossia affinché tutti i servizi regolati che confluiscono nel SII siano svolti in modo sicuro. La quantificazione della sanzione tiene conto del fatto che la violazione delle regole di sicurezza anche da parte di un operatore di modeste dimensioni costituisce di per sé un *vulnus* per la sicurezza di un sistema informativo che rappresenta una infrastruttura essenziale per il buon

funzionamento dei mercati energetici. Inoltre, ai fini della valutazione in concreto della gravità della violazione rilevano le seguenti circostanze: a) che l'esercente abbia *ceduto* a terzi le credenziali assegnate ad un utente finale, persona fisica, e le abbia altresì *utilizzate* per il tramite di BOTNET, laddove tanto la cessione quanto l'utilizzazione delle credenziali sono, da sole, idonee ad integrare la violazione delle disposizioni sopra richiamate; b) che l'offensività della condotta risulta comunque contenuta in considerazione della concreta dimensione dell'operatore; c) che le credenziali illegittimamente utilizzate siano quelle del Responsabile della sicurezza, cioè della persona fisica a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza e che "*Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e dei certificati necessari all'interazione con il SII*" (cfr. Specifiche tecniche del Portale web).

33. La dichiarata interruzione del rapporto commerciale con la società di consulenza non rileva ai fini della quantificazione della sanzione, al più manifestando la volontà di Cip Lombardia di reagire ad una non corretta esecuzione del contratto in essere con il proprio fornitore. Si dà atto che il Gestore del SII ha rilevato che alla data del 22 febbraio 2024 non risultavano ulteriori eventi anomali. Inoltre, non risultano acquisiti al procedimento elementi da cui desumere che dalla illegittima cessione e utilizzazione delle credenziali siano, in concreto, derivati pregiudizi irreparabili per i terzi e, in particolare, per i clienti finali.
34. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti. L'asserita richiesta di ulteriori UserID per CIP Lombardia costituisce mero atto dovuto, essendo questa la procedura da seguire nel caso in cui l'Utente del SII abbia necessità di far accedere più persone fisiche ai dati del SII.
35. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. b) del Regolamento Sanzioni e Impegni, rileva la circostanza di aver la società cooperato in modo efficace all'attività istruttoria, fornendo con le ammissioni di cui al punto 25 indicazioni utili circa l'effettiva consistenza della violazione (cfr. punto 28).
36. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che dall'ultimo bilancio, relativo all'anno 2023, i ricavi ammontano a euro 377.416.868.
37. La società ha dichiarato che la maggior parte del fatturato di CIP LOMBARDIA deriverebbe dalla vendita di prodotti petroliferi e solo una parte, che la società quantifica in una somma pari a € 84.423.679,00, deriverebbe dalla vendita di energia elettrica e gas naturale. Pertanto, secondo la società il fatturato da prendere in considerazione dovrebbe essere circoscritto al fatturato effettivamente conseguito da CIP LOMBARDIA con la sola attività vendita di energia elettrica e gas naturale (c.d. fatturato rilevante).
38. Le osservazioni della società non risultano accoglibili ai fini di una diversa considerazione dei dati già indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie sotto il criterio in esame. A seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato

dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata. In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate dall'ultimo fatturato realizzato, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione. In ogni caso, vale quanto indicato alla lettera b) del punto 32.

39. Per tutto quanto sopra, l'importo base della sanzione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura di euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00).
40. L'importo di cui sopra è ridotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. b) del Regolamento Sanzioni e Impegni, del 15%, in considerazione della circostanza di cui al precedente punto 35, per una sanzione finale pari a euro 403.750,00 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Cip Lombardia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli articoli degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento;
2. di irrogare, nei confronti di Cip Lombardia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 403.750,00 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00) per la violazione degli articoli di cui al precedente punto 1;
3. di ordinare a Cip Lombardia S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare a Cip Lombardia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di comunicare il presente provvedimento a Cip Lombardia S.r.l. (P.IVA 09328470159) mediante pec all'indirizzo ciplombardia@pec.it, all'avvocato Giusi Statella, mediante pec all'indirizzo giusy.statella@milano.pecavvocati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini